



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 166 del 02/04/2021
 PROPOSTA N. 576 del 02/04/2021

OGGETTO: Fornitore del servizio di mensa scolastica SODEXO' - formalizzazione della sospensione del servizio e del contratto - nuovo termine finale di scadenza del contratto

PREMESSO che:

- ✓ con determinazione Affari Generali n. 323 del 13 giugno 2011 sono stati approvati i verbali rimessi dalla commissione di gara per l'affidamento dei servizi mensa aggiudicando, al prezzo del singolo pasto pari ad € 7,82 (oltre IVA), l'appalto alla società Sodexo Italia S.p.A. Divisione Scuola, Via F.lli Gracchi n. 36, 20092 Cinisello Balsamo - MI;
- ✓ con contratto sottoscritto in data 1 agosto 2011, Repertorio n. 2249, il Comune di Città Sant'Angelo affidava, pertanto, i servizi di refezione scolastica per i bambini della Scuola dell'Infanzia, in appalto e per gli alunni della Scuola Primaria, in concessione, alla società Sodexo Italia S.p.A. per la durata di sei anni prorogabili per altri sei;
- ✓ con nota del 17 ottobre 2013, acquisita al protocollo dell'ente al n. 30125, perveniva dalla società Sodexo Italia S.p.A. la comunicazione del nuovo prezzo del singolo pasto pari a € 8,13 (oltre IVA) costo revisionato secondo l'indice nazionale ISTAT pari allo 0,9%;
- ✓ con determinazione Affari Generali n. 414 del 5 settembre 2014 veniva rinegoziato il contratto di appalto con riduzione del prezzo pari al 5% pertanto da € 8,13 a pasto ad € 7,72 a pasto (IVA esclusa);
- ✓ con repertorio n. 2339 del 2 agosto 2017 l'ente rinnovava alla società Sodexo Italia S.p.A. il servizio di refezione scolastica per il periodo 2017-2023;

VISTO l'articolo 107 del codice dei contratti, di seguito riportato integralmente:

1. In tutti i casi in cui ricorrano **circostanze speciali che impediscono in via temporanea** che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e **che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**, il direttore dei lavori può disporre la **sospensione dell'esecuzione del contratto**, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di

contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

PREMESSO che il 31/01/2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 04 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 08 marzo 2020 con il quale sono stati adottati ulteriori interventi e misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di ulteriori misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 09 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 01 aprile 2020;
- il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante "*Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;
- il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;

ACCERTATO CHE, conseguentemente, il servizio di refezione scolastica veniva interrotto dal 5 marzo 2020;

DATO ATTO CHE il contratto di servizio attualmente in vigore ha scadenza fissata per il 31 luglio 2023;

RICEVUTA la richiesta del fornitore del servizio, SODEXO', con nota del 3 aprile 2020, inviata via PEC, registrata al protocollo con il n. 8040 del 3 aprile 2020, con la quale si chiedeva la sospensione dell'esecuzione del contratto a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19;

VISTA la determinazione n.165 del 10.04.2020, con la quale si stabiliva quanto segue:

- dare atto che il servizio di refezione scolastica è sospeso dal 5 marzo 2020;
- sospendere il rapporto contrattuale con il fornitore del servizio sempre dal 5 marzo 2020, in virtù della normativa richiamata in premessa e delle ragioni sempre in premessa esplicitate;
- la durata della sospensione del rapporto contrattuale dipenderà dalla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria;
- la durata del contratto verrà conseguentemente prolungata in misura corrispondente alla durata della sospensione;
- con successivo provvedimento verranno formalizzati:
 - a) la ripresa dell'esecuzione del servizio e del contratto;
 - b) il nuovo termine finale di scadenza del contratto;

VISTA la determinazione n.411 del 16.09.2020, con la quale si stabiliva quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di formalizzare quanto segue:
 - a. la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, decorrerà dal 19.10.2020;
 - b. il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 15.03.2024;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il Decreto- legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto- legge 23 febbraio 2021 n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- l'Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive.»;
- l'Ordinanza n. 15 del 12 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza EPIDEMIOLOGICA DA covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 3 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell'OPGR n. 13/2021»;

RICHIAMATE

- l'ordinanza sindacale n. 13 del 28/02/2021 ad oggetto "Proroga Ordinanza n.5 del 16/02/2021– Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e chiusura di parchi, giardini";
- l'ordinanza sindacale n. 15 del 06/03/2021 ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente di proroga delle misure adottate con precedente ordinanza 13/2021: adozione di misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica SARS COV-2";

PRESO ATTO

- di quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in videoconferenza nel pomeriggio del 12/03/2021 tra Prefettura UTG di Pescara, Assessorato regionale alla Sanità, Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città sant'Angelo, Questore di Pescara, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e Direttore Generale della ASL, all'esito della quale è stata presa la decisione di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino alla data del 31 marzo 2021, allo scopo di arginare ulteriormente la diffusione dell'epidemia, che in questa fase sta interessando in modo particolare le fasce di popolazione di età più giovane e di conseguenza interi nuclei familiari;
- della proroga, con decorrenza dal 15.03.2021 e sino alla data del 06.04.2021, su tutto il territorio regionale, delle disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2021 riguardanti le attività scolastiche, didattiche e di formazione di cui agli art. 3-4-5 del dispositivo della stessa;
- di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 383 del 16/07/2020 e D.G.R. n. 538 del 31/08/2020 in merito al calendario scolastico regionale 2020 – 2021 circa la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 01/04/2021 al 06/04/2021 in concomitanza con le festività di Pasqua (*cfr. All. "A" alla D.G.R. n. 383 del 16/07/2020 e D.G.R. n. 538 del 31/08/2020*);

VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";
- l'art. 50, comma 6, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che recita testualmente "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

DATO ATTO che permanevano, alla data del 14.03.2021, le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto, al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA l'ordinanza sindacale n.16 del 14.03.2021, c la quale, in ragione della situazione epidemiologica ancora in atto e delle massive operazioni di vaccinazione in corso, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi proporzionalità di adeguatezza e precauzione, si stabiliva di prorogare ulteriormente su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 15.03.2021 e sino alla data del 31.03.2021 quanto disposto con l'ordinanza n. 15 del 06/03/2021, per quanto concerne i seguenti punti: 1) sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia del territorio comunale; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 2) sospensione delle attività della Scuola Comunale di Musica – Accademia Musicale Angolana; 3) chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubbliche oltre che l'interdizione dei giochi per bambini.

VISTA la determinazione n.108 del 25.02.2021, con la quale si stabiliva quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di formalizzare quanto segue:

- a. sospendere l'esecuzione del servizio dal 17 al 28 febbraio 2021;
- b. la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, è fissata al 01.03.2021 e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, sarà rideterminata con apposito atto, con indicazione della decorrenza;
- c. il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 27.03.2024 allo stato attuale e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, si provvederà con apposito successivo atto a fissare il nuovo termine finale di scadenza del contratto;

ACCERTATO CHE, conseguentemente, il servizio di refezione scolastica veniva interrotto dal 01 al 31 marzo 2021;

DATO ATTO CHE il contratto di servizio attualmente in vigore ha scadenza fissata per il 15.03.2024;

RITENUTO dover provvedere a formalizzare quanto segue:

- sospendere l'esecuzione del servizio dal 01 al 31 marzo 2021;
- la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, è fissata al 01.04.2021 e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, sarà rideterminata con apposito atto, con indicazione della decorrenza;
- il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 27.04.2024 allo stato attuale e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, si provvederà con apposito successivo atto a fissare il nuovo termine finale di scadenza del contratto;

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di formalizzare quanto segue:
 - a) sospendere l'esecuzione del servizio dal 01 al 31 marzo 2021;
 - b) la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, è fissata al 01.04.2021 e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, sarà rideterminata con apposito atto, con indicazione della decorrenza;
 - c) il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 27.04.2024 allo stato attuale e, qualora si proceda ad emanare ulteriore ordinanza di sospensione delle attività didattiche, si provvederà con apposito successivo atto a fissare il nuovo termine finale di scadenza del contratto;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 576 del 02/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 02/04/2021.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 607

Il 02/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 451 del 02/04/2021 con oggetto: **Fornitore del servizio di mensa scolastica SODEXO' - formalizzazione della sospensione del servizio e**

del contratto - nuovo termine finale di scadenza del contratto

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 02/04/2021.